

N. R.G. 12813/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Giudice
Antonio Costantini

Letto il ricorso e la richiesta di sospensione ex artt. 5 e 20 d.lgs. 150/2011 di
..., difeso dall'avvocato Gazidede Uljana e la contestuale richiesta di sospensione del
provvedimento con cui il Questore di Bari in data 21 settembre 2019 ha rigettato la richiesta di
rilascio del permesso di soggiorno ed esaminata la documentazione allegata;

rilevato che dall'esame preliminare del ricorso e del provvedimento impugnato si rileva che la
Questura di Bari ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per unità familiare del
ricorrente, cittadino marocchino, che in data 7 gennaio 2017 aveva contratto in Marocco
matrimonio con la cittadina italiana residente in quanto
avrebbe accertato, per mezzo di controlli effettuato presso la residenza del cittadino
marocchino alla via che lo stesso non convivesse con la donna e che il
matrimonio avrebbe avuto luogo al solo scopo di permettere allo straniero di soggiornare sul
territorio nazionale, motivo per il quale, ex art. 30, comma 1-bis, TUI aveva ritenuto assenti i
presupposti ex art. 30 comma 1, lett. b), TUI, ;

osservato che, relativamente a tale ultimo aspetto (matrimonio in frode alla legge), neppure
l'atto impugnato espone le ragioni da cui potersi desumere la sussistenza di detta eventualità,
meramente dedotta dalla mancata convivenza accertata presso il domicilio alla
ove le forze di polizia hanno effettuato i controlli non trovando mai nessuno;
che, relativamente all'accertamento in ordine alla mancata convivenza che - a prescindere dal
rilievo enunciato nel ricorso alla luce del quale la convivenza non sarebbe elemento
necessariamente richiesto dalla legge che impone la convivenza solo in ipotesi di matrimonio
effettuato in Italia e non, come il caso sottoposto a scrutinio, in cui il matrimonio è stato
celebrato all'estero (Marocco) e registrato presso il Comune - a messo da
parte il dato testuale che parrebbe contraddire la possibilità di sussumere il caso in esame in

Pagina 1

Firmato Da: COSTANTINI ANTONIO Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b020e6ab9037ucc60b9d3c1e67e12e



quello previsto dai commi 1-bis e 1, lett., b) art. 30 TUI (sia perché la prima parte del comma 1-bis art. cit. fa riferimento alla revoca del permesso di soggiorno, sia perché la seconda parte, che invece prende in esame proprio il conferente rigetto, espressamente richiama la sola ipotesi del matrimonio in frode alla legge cui sopra è cenno), si osserva come gli accertamenti hanno appurato che il ricorrente non vivesse nell'appartamento oggetto del controllo e non anche che non vi fosse convivenza con la donna italiana, tenuto conto che dallo stesso provvedimento emerge che l'abitazione si trovava in pessimo stato di pulizia e che la donna (come il marito) non fossero mai stati rintracciati nell'abitazione in argomento; che, quindi, parrebbe fondata - salvo migliore approfondimento istruttorio - la parte del ricorso che mette in discussione le modalità attraverso cui sarebbe stato effettuato il controllo, ritenuto non idoneo a corroborare la mancanza di convivenza tra i coniugi;

P.Q.M.

accoglie *inaudita altera parte* l'istanza di sospensione del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno richiesto il 19 ottobre 2017 da parte di _____ emesso dal Questore di Bari in data 21 giugno 2019 e notificato in data 15 settembre 2020 e

FISSA

l'udienza di comparizione dinanzi a questo **Giudice monocratico il 27 gennaio 2021, ore 10.15** per la trattazione dell'istanza di sospensione e per il merito.

DISPONE

la notifica - a cura del ricorrente - del presente decreto, unitamente al ricorso introduttivo, alla **Questura di Bari - Ministero dell'Interno, rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari** e ciò almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto ex art. 702-bis, comma terzo, cod. proc. civ.;

INVITA

il Ministero dell'Interno a costituirsi in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza suindicata.

Si comunichi.

Bari, 28/10/2020

Il Giudice
Antonio Costantini

